



Regione Puglia
Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. **69** del 09/05/2017

MODIFICHE AGLI ARTT. 5 e 18 DELLA L.R. 20 dicembre 2005, n.18 "ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE TERRA DELLE GRAVINE".



**Relazione allo Schema di Disegno di Legge
MODIFICHE AGLI ARTT. 5 e 18 DELLA L.R. 20 dicembre 2005, n.18 "ISTITUZIONE DEL
PARCO NATURALE REGIONALE TERRA DELLE GRAVINE".**

Il presente schema di disegno di legge si propone la finalità di disciplinare la gestione del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine".

Con la L.R. 18/2005 è stata individuato quale Ente di Gestione provvisorio del Parco la Provincia di Taranto, fino alla costituzione degli organi dell'Ente di gestione di cui all'art. 5 della stessa legge.

Tale gestione, nel corso degli anni, ha dimostrato forti criticità sia nell'espletamento delle attività ordinarie relative all'area protetta sia nell'adempimento normativo afferente alla redazione degli strumenti di pianificazione; gravi inadempienze gestionali che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 24 luglio 1997, n.19, possono determinare il commissariamento dell'ente di gestione dell'area protetta.

Le priorità di tutela e conservazione della biodiversità presente in questa area naturale, la valorizzazione delle sue risorse insieme ad una urgente pianificazione territoriale necessitano di una gestione amministrativa del Parco efficiente ed efficace che superi definitivamente e in maniera condivisa le criticità presenti.

Mutuando la positiva esperienza di altre aree naturali protette regionali la cui gestione è affidata a consorzi di gestione costituiti dai comuni territorialmente interessati e raccogliendo le richieste provenienti dagli stessi Comuni facenti parte del Parco, è stata individuata come soluzione alle criticità sopra esposte l'affidamento in via definitiva della gestione del Parco Terra delle Gravine ad un Consorzio di gestione costituito tra gli enti locali interessati, ai sensi dell'art. art. 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

A tal fine si sono svolti diversi incontri, finalizzati ad individuare in maniera condivisa una strategia efficace per definire positivamente la situazione amministrativa incerta del Parco e una Conferenza dei Servizi, indetta ai sensi dell'art. 6 della L.R. n.19/1997 secondo le modalità di cui all'art. 14 comma 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Le risultanze della stessa, contenute nella determinazione dirigenziale 145/117 del 6.4.2017, rendono indispensabile una modifica alla legge istitutiva del Parco relativamente agli articoli che disciplinano la sua gestione. Di seguito ne sono illustrati nel dettaglio i contenuti e le finalità specifiche.

L'art. 1 concerne la gestione definitiva del Parco naturale regionale Terra delle Gravine.

L'art. 5 della L.R. n.18/2005 stabilisce: *"Ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 19/1997, la gestione del Parco è affidata all'Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Taranto, ente strumentale di diritto pubblico, istituito con l'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 24 (Istituzione delle riserve orientate del litorale tarantino-orientale)."*

In primo luogo, il testo della legge regionale prevede la costituzione di un Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Taranto che, di fatto, non è mai stato istituito, con una gestione dell'area protetta, quindi, ancora provvisoria.

Di conseguenza, conformemente a quanto stabilito dall'art. 23 comma 1 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dall'art. 9 comma 1 della legge regionale n. 19/1997, si ritiene di affidare la gestione del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine" ad un Consorzio costituito tra gli enti locali interessati, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 267/2000.

Tale Consorzio dovrà dotarsi di apposito Statuto così come previsto e sulla base dello schema approvato con D.G.R. 3 agosto 2007, n. 1366, pubblicata sul BURP n. 124 del 6-9-2007. Con riferimento, inoltre, ai beni strumentali e durevoli e a qualsiasi altro bene o servizio finalizzato alla gestione dell'area protetta, eventualmente nella disponibilità o acquistati della



Provincia di Taranto (ente di gestione provvisoria) gli stessi devono confluire nel patrimonio del Consorzio, entro il termine di novanta giorni dalla sua costituzione.

Infine, è stato previsto che, in caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale, può nominare un commissario che sostituisce il Consorzio, riprendendo il dettato normativo già vigente al riguardo.

L'art. 2 concerne la gestione provvisoria del Parco naturale regionale Terra delle Gravine.


L'art. 18 comma 1 della L.R. n. 18/2005 stabilisce: *"Fino alla costituzione degli organi dell'Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Taranto, le funzioni attribuite a quest'ultimo dalla presente legge sono svolte dalla Provincia di Taranto."*

Il presente comma individua nella Provincia di Taranto, l'ente di gestione del Parco naturale regionale Terra delle Gravine, nelle more della costituzione dell'ente indicato al vigente art. 5 della L.R. n. 18/2005.

Si ritiene di modificare tale comma sostituendo, quindi, l'ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Taranto, di fatto mai costituito, con il Consorzio di gestione predetto.

Si precisa che la suddetta proposta di legge non comporta nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale.

L'ASSESSORE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(Arch. Anna Maria CURCURUTO)



41

Schema di Disegno di Legge
MODIFICHE AGLI ARTT. 5 e 18 DELLA L.R. 20 dicembre 2005, n.18 "ISTITUZIONE DEL
PARCO NATURALE REGIONALE TERRA DELLE GRAVINE".

Art 1

Modifica all'art. 5 della L.R. 20 dicembre 2005, n.18

1. L'art. 5 della legge regionale 20 dicembre 2005, n.18 è sostituito dal seguente:

"1. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 23, comma 1 della legge n. 394/1991 e dall'art. 9, comma 1 della legge regionale n. 19/1997, la gestione del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine" è affidata ad un Consorzio, ai sensi dell'art. 31 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Il Consorzio è costituito dagli enti locali interessati.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Enti di cui al comma 2 approvano lo Statuto del Consorzio sulla base dello schema di statuto approvato dalla Regione Puglia con D.G.R. 3 agosto 2007, n. 1366.

4. I beni strumentali e durevoli e qualsiasi altro bene o servizio finalizzato alla gestione del Parco, nella disponibilità della Provincia di Taranto in qualità di Ente di gestione provvisoria o da quest'ultima acquistati, confluiscono nel patrimonio del Consorzio, entro novanta giorni dalla costituzione del Consorzio.

5. In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale, può nominare un commissario che sostituisce il Consorzio."

Art 2

Modifica all'art. 18 della L.R. 20 dicembre 2005, n.18

1. Al comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 20 dicembre 2005, n.18 le parole "dell'Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Taranto" sono sostituite dalle seguenti: "del Consorzio di cui all'art.5."

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla Commissione
Consigliere il _____

